



18600/11

18601

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 25/03/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO VECCHIO
- Dott. ALDO CAVALLO
- Dott. RAFFAELE CAPOZZI
- Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI
- Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA N. 1077/2011-
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 32211/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) [REDACTED] N. IL 21/11/1942

avverso l'ordinanza n. 187/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,  
del 21/05/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;  
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Gianni Felati*;  
*il quale ha chiesto che la Cte annulli con rinvio  
l'ordinanza impugnata;*

Udit i difensor Avv.;

## Ritenuto in fatto

1. - Il 21 maggio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di riabilitazione avanzata da [REDACTED], condannato con sentenza irrevocabile per il reato di bancarotta fraudolenta nell'ambito del fallimento [REDACTED] s.r.l., osservando che non era intervenuto il risarcimento dei danni, riferendosi la documentazione prodotta al pagamento di creditori di altro fallimento che aveva coinvolto l'istante e che, comunque, non era stata documentata l'impossibilità di provvedervi.

2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l' [REDACTED], il quale denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 179 cod. pen., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, atteso che il ricorrente, mediante apposita memoria difensiva, aveva depositato ampia documentazione attestante l'impossibilità oggettiva a provvedere al risarcimento dei danni in favore dei creditori della [REDACTED] s.r.l. anche a causa del parziale soddisfacimento dei creditori suoi personali per il tramite di concordato fallimentare, le precarie condizioni economiche e di salute (personale e dei familiari) e la sostanziale condizione di disoccupato. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza aveva ommesso qualsiasi motivazione in ordine al requisito della buona condotta - effettivamente sussistente nel caso di specie - costituente uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riabilitazione.

## Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. - La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato.

2

2. - L'art. 179 c.p. richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (otto per i recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'art. 99 c.p.) dal giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Cass., Sez. 1, 27 febbraio 1996, n. 1274, Politi, rv. 204698).

L'attivarsi del reo al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 5, 27 novembre 1998, n. 6445; Sez. 3, 10.11.1998, n. 2942). 3. L'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato - prevista dall'art. 179 c.p., comma 4, n. 2 come eccezione all'ostacolo alla riabilitazione rappresentato dall'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 8 marzo 1994, n. 4737). La ragione del principio va ovviamente individuata nella esigenza di evitare un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione (Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2005, n. 6704, rv. 233406; Cass., sez. 1, 7 gennaio 2010, n. 4089, rv. 246052).

Sussiste, peraltro, a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna (Cass., sez. 5, 8 ottobre 1999, n. 4731, rv. 215748).

3. - Alla luce dei principi in precedenza esposti il provvedimento impugnato è affetto dal vizio di violazione di legge e di carenza e di illogicità della motivazione, avendo omesso di considerare l'ipotesi disciplinata dall'art. 179 c.p., u.c., n. 2 alla luce della memoria difensiva corredata da copiosa documentazione, essendosi limitato ad affermare esclusivamente che la

*h*

2

*ck*

documentazione prodotta attestante il pagamento dei creditori si riferiva ad al altra procedura fallimentare, senza nulla osservare, in particolare, in merito alla prospettata connessione ravvisabile tra il fallimento ██████████ s.r.l. e quello dell'██████████ in proprio, alla pregressa concessione della riabilitazione in relazione ad altra condanna per bancarotta, alle precarie condizioni economiche e di salute dell'istante. In proposito il Collegio osserva che la facoltà delle parti di presentare memorie ed istanze costituisce uno dei principali strumenti di attuazione del principio del contraddittorio sin dal momento delle indagini preliminari, prima ancora che sia instaurato il processo (Rel. prel., 177 ss.).

L'incidenza dell'art. 121 cod. proc. pen. sulla conformazione dialettica del processo postula, da un canto, l'operatività dell'obbligo del giudice di pronunciare sulle memorie e sulle richieste delle parti con carattere di decisività e, dall'altro, la sanzione della nullità in caso di omessa pronuncia, di cui è possibile scorgere un riflesso nella disciplina dell'art. 546, comma 1, lett. e) in relazione ai requisiti della sentenza e dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c bis per le misure cautelari personali.

Ne consegue che l'omessa valutazione e il rigetto immotivato di una memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. determinano la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), in quanto impediscono all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Cass., sez. 1, 7 luglio 2009, n. 31245, rv. 244321; Cass., sez. 1, 14 ottobre 2005, n. 45104, rv. 232702; Cass., sez. 1, 6 maggio 2005, n. 23789, rv. 232518). L'omessa valutazione di memorie difensive può essere fatta valere (come nel caso di specie) in sede di gravame quale causa di nullità dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione (Cass., 15 febbraio 1996, n. 210, rv. 204478).

4. - Sulla base di quanto sin qui esposto, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli che, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 3, si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati.

 P.Q.M. 

sent. 1077/2011

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2011.

Il consigliere estensore

*Felice Cella*

Il presidente

*Antonio Vecchio*

